

# Verbale di Seduta

DEL CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventisei** addì **30 (trenta)** - del mese di **marzo** alle ore **15:15** nella sala consiliare, ritualmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla **Votazione** del seguente oggetto:

**RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 149 DEL TUEL, DI UN DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO DI SENTENZA N. 935/2025 DEL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA – II SEZIONE CIVILE**

	F	C	A	F	C	A
MASSARI Marco	Si			DAVOLI Letizia	Si	
ANCESCHI Giovanni	Si			MARZIANI Mattia	Si	
BARILLI Cecilia	Si			MELIOLI Lorenzo		
BONI Francesca	Si			PAGLIALONGA Cristian		
CARBOGNANI Luisa				VINCI Gianluca		
CASELLA Antonio	Si			BASSI Claudio		Si
CASTAGNETTI Fausto	Si			RINALDI Alessandro		Si
CORRADI Davide	Si					
FERRARI Giuliano	Si					
GANASSI Nando	Si					
GHIDONI Riccardo	Si					
IORI Matteo	Si					
MACCHI Federico	Si					
MEDICI Nicolo'	Si					
MONTANARI Fabiana	Si					
PADERNI Sara				----- Assessori -----		<b>Presenti</b>
PEDRAZZOLI Claudio	Si			DE FRANCO Lanfranco		No
RUOZZI Cinzia	Si			BONDAVALLI Stefania		Si
MARTORANA Rosario	Si			BONVICINI Carlotta		No
MIGLIOLI Alessandro	Si			MAHMOUD Marwa		No
BERTUCCI Gianni	Si			MIETTO Marco		No
AGUZZOLI Fabrizio	Si			NEULICHEDL Roberto		No
DE LUCIA Dario	Si			PASINI Carlo		Si
MIGALE Carmine				PRANDI Davide		Si
TARQUINI Giovanni		Si		RABITTI Annalisa		Si
ARAGONA Alessandro		Si				

Consiglieri **Presenti:** **27**    Assessori presenti: **4**  
**Favorevoli:** **21**  
**Contrari:** **6**  
**Astenuti:** **0**

Presiede: **IORI Matteo**

IL Vice Segretario Generale: **BEVILACQUA Dr. Albero**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 19/01/2026 è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2026-2028;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 19/01/2026 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2026 – 2028 ed i relativi allegati;
- con delibera di Giunta Comunale n. 14 del 29/01/2026 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;

Premesso, inoltre che,

- l'art. 194 del TUEL dispone al comma 1 lett. a) che *“Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:  
a) sentenze esecutive;  
..omissis..”*
- l' Art. 47 del vigente Regolamento di contabilità dispone in caso di *“Riconoscimento dei debiti fuori bilancio”*, al comma 2 che *“L'adozione della proposta consiliare di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio è di competenza del Responsabile del servizio al quale è riconducibile il sorgere del debito. La proposta è corredata da una relazione che evidenzia, in particolare, la natura del debito e i fatti che lo hanno originato, le ragioni giuridiche che stanno alla base della sua legittimità e la documentazione eventualmente acquisita. La relazione indica anche le risorse finanziarie a copertura delle spese ed eventualmente formula un piano di rateizzazione. In carenza della copertura finanziaria può essere attivata la procedura a salvaguardia degli equilibri di bilancio.”*
- Il medesimo articolo dispone al comma 4 che *“Le proposte di deliberazione consiliare di riconoscimento di debiti fuori bilancio devono obbligatoriamente essere corredate del preventivo parere dell'organo di revisione ed essere trasmesse alla competente Procura regionale della Corte dei conti. A tale adempimento provvede il Segretario generale entro 30 giorni a decorrere dalla data di adozione della relativa deliberazione”*

Considerato che:

- la dottrina e la giurisprudenza contabile (Ministero dell'Interno e Osservatorio sulla finanza locale) concordano nel ritenere che il debito fuori bilancio sia *“...un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di danaro che grava sull'ente (.....) assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli Enti Locali...”* (Ministero dell'Interno F.L.

21/1993);

- il debito fuori bilancio si configura, pertanto, come un'obbligazione perfezionatasi nell'ordinamento civilistico indipendentemente da una specifica previsione di bilancio, in violazione delle norme che disciplinano il procedimento di spesa, e che sussiste pur in assenza di specifico impegno contabile;
- l'art. 194 del T.U.E.L. n. 267/2000 individua quali debiti fuori bilancio riconoscibili dall'ente locale quelli espressamente enunciati in una elencazione, ritenuta tassativa, nel Principio contabile n. 2, nel testo approvato dall'Osservatorio per la finanza locale del Ministero dell'Interno il 18/11/2008 e che comprende le sentenze esecutive;

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della certezza, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;
- della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della esigibilità, cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 TUEL, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;
- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente, come eventuali interessi o spese di giustizia;
- il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità

del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

- nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva, il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito, che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;
- diversamente dalle ultime indicazioni dei giudici contabili sulla possibilità del pagamento dei debiti fuori bilancio originati da sentenze esecutive prima del loro formale riconoscimento in Consiglio comunale, la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con la delibera n. 4/2018, indica che il riconoscimento e la copertura finanziaria del debito fuori bilancio spettano, in via esclusiva e non delegabile, al solo Consiglio Comunale;
- con il D.lgs. 118/2011 il relativo principio applicato n. 4/2 ha formalizzato i criteri per una corretta contabilizzazione dei debiti fuori bilancio riconosciuti, stabilendo che essi vanno sempre imputati all'esercizio di scadenza, anche se riconosciuti successivamente alla chiusura dell'esercizio e rilevati in sede di rendiconto, mediante correlata riduzione del risultato di amministrazione;

Dato atto che:

- al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti, decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;
- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione, ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;
- il riferimento alle sole sentenze esecutive è giustificato nel ritenere in esse già perfezionato l'obbligo di pagare, in conseguenza dell'esecutività delle stesse e che per questo il debito nascente da sentenza esecutiva si distingue da tutte le altre ipotesi previste dall'art. 194 succitato, in quanto si impone all'ente in forza di una statuizione giudiziale che contiene in sé il riconoscimento della sua legittimità;

Richiamati:

- l'atto di citazione notificato in data 14/10/2024 e acquisito al P.G. n. 256635, con il quale la parte attrice, società Duefanti S.r.l. con Socio Unico, ha convenuto il Comune avanti il Tribunale di Reggio Emilia per ottenere il risarcimento dei danni che sosteneva di avere patito a seguito della sistemazione temporanea di due nuclei famigliari, destinatari di intervento assistenziale, presso il Residence Hotel Relais delle Vele;

- la deliberazione ID n. 226 del 31/10/2024, con la quale la Giunta Comunale autorizzava il Comune a resistere in giudizio nella causa in oggetto, iscritta al n. 3190/2024 R.G. Tribunale di Reggio Emilia – Il Sezione Civile;
- la sentenza n. 935/2025 del 06/11/2025, comunicata alle parti dalla Cancelleria in data 7/11/2025 (allegato non pubblicabile), con la quale il Tribunale di Reggio Emilia – Il Sezione Civile ha definito la causa di cui sopra, accogliendo quasi integralmente le richieste di parte ricorrente, statuendo che:  
*“Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa,  
CONDANNA il convenuto a pagare all’attrice, per i titoli di cui in motivazione, le seguenti somme:*
  - € 76.000,00 oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1 c.c. dal dovuto alla domanda ed ex art. 1284, comma 4 c.p.c. dalla domanda al soddisfo;
  - € 3.370,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 1284, comma 1 c.c. dal dovuto alla domanda ed ex art. 1284, comma 4 c.p.c. dalla domanda al soddisfo.*CONDANNA il convenuto a pagare all’attrice le spese di lite, che liquida in € 786,00 per anticipazioni, in € 8.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge”.*
- la nota del 25/11/2025, con la quale il legale di parte attrice ha quantificato in complessivi € 106.479,08 l'importo dovuto a titolo di risarcimento (comprensivo di interessi legali calcolati dal dovuto alla domanda giudiziale e interessi moratori calcolati dalla domanda giudiziale alla data del 17/11/2025), spese di lite e imposta di registrazione della sentenza;
- il conteggio degli interessi moratori maturati successivamente al 17/11/2025 e fino al 30/03/2026, per un importo di € 2.957,68, che porta ad € 109.436,76 la somma complessivamente dovuta a Diefanti S.r.l.;

Atteso che attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza, il Comune si adegua meramente alle statuizioni della sentenza esecutiva, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio;

Rilevato, pertanto, che:

- la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di “debiti fuori bilancio” previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità, poiché il vigente testo dell'art. 282 c.p.c. definisce la sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva tra le parti, discendendone la legittimità del riconoscimento del debito fuori bilancio;
- nel caso di sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;

- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità, al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;
- conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;
- il finanziamento della causa in oggetto trova riscontro ed allocazione nell'accantonamento al fondo contenzioso quantificato in sede di rendiconto 2024 e riconfermato con deliberazione di G.C. n.38 del 20/03/2026 con classificazione di rischio di soccombenza come "Certo";

Ritenuto di applicare quota parte dell'accantonamento suddetto, pari ad € 109.436,76 (di cui € 15.059,96 a titolo di spese legali e spese di registrazione della sentenza ed € 94.376,80 a titolo di risarcimento dei danni, interessi legali e interessi moratori) al bilancio di previsione 2026 per il finanziamento della sentenza sopra richiamata, somma comprensiva di interessi legali e delle spese processuali connesse, alla Missione/Programma 1.11 "Altri Servizi generali", Codice di Piano Finanziario 1.10.05.02.001 "Spese per risarcimento danni", come da variazione di cui all'allegato A;

Visti:

- il parere obbligatorio del Collegio dei Revisori, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);
- l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo comma, dove si prevede, tra l'altro, che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio;
- il vigente Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art.187, c.3 quinquies;
- il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, del Dirigente del Servizio Cura delle Persone, allegato alla proposta del presente provvedimento;
- il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000, della Dirigente del Servizio Finanziario, allegato alla proposta del presente provvedimento;
- l'art. 47 del Regolamento comunale di contabilità;

Visto l'esito della votazione effettuata attraverso sistema elettronico riportato nell'allegato prospetto;

Con voti unanimi palesemente espressi

### **DELIBERA**

a) di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;

- b) di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL, D. Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 935/2025 del Tribunale di Reggio Emilia, pubblicata in data 06/11/2025 in esito al giudizio n. 3190/24 R.G. promosso da Duefanti S.r.l. contro il Comune di Reggio Emilia, pari all'importo complessivo così ammontante:
- quanto ad € 94.376,80 a titolo di risarcimento dei danni (€ 79.370,00 oltre ad interessi legali ed interessi moratori);
  - quanto ad € 15.059,96 a titolo di spese legali (€ 786,00 per anticipazioni, € 8.000,00 per compensi legali oltre spese generali del 15%, IVA 22% e CPA come per legge ed € 2.601,00 per spese di registrazione sentenza); TOTALE DEBITO FUORI BILANCIO € 109.436,76
- c) di procedere ad applicare al bilancio di previsione 2026 quota parte di quanto accantonato nel risultato di amministrazione 2025 a titolo di "fondo per rischi da contenzioso in essere", e così per € 109.436,76, alla Missione/Programma 1.11, codice di Piano Finanziario 1.10.05.02.001, adottando le relative variazioni al Bilancio di previsione 2026 contenute nell'allegato "A";
- d) di prendere atto che, sussistendone le ragioni, l'Amministrazione potrà procedere in appello nelle sedi competenti, dal momento che il presente atto non costituisce acquiescenza alla Sentenza;
- e) di trasmettere la presente deliberazione agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 289/2002 nonché dell'art. 47 del vigente Regolamento di contabilità;
- f) di incaricare i competenti Dirigenti dell'esecuzione della presente deliberazione.

Infine

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

in quanto sussistono particolari motivi d'urgenza, al fine di consentire il pagamento di quanto dovuto a seguito di condanna, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000, dichiara immediatamente eseguibile la suesposta deliberazione, come da votazione effettuata con procedimento elettronico indicato nell'allegato prospetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
**IORI Matteo**

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**  
**BEVILACQUA Dr. Alberto**